DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1989

relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio che istituisce un programma comunitario a favore di zone siderurgiche (Resider)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(89/598/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che ai sensi del predetto articolo il programma comunitario si applica alle zone che rispondono a criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e alle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1 di detto regolamento;

considerando che le zone suscettibili di beneficiare del programma comunitario debbono essere oggetto di una domanda da parte dello Stato membro interessato; che il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda a tal riguardo;

considerando che la circoscrizione di Liegi ed i bacini siderurgici di Charleroi e del centro (comprese la circoscrizione di Charleroi nonché due zone contigue di questa circoscrizione: a nord, il vecchio Ronquières e i comuni di Tubize e Ittre; ad ovest, i comuni di La Louvière e Le Rœulx) rispondono ai criteri precitati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La circoscrizione di Liegi, ed i bacini siderurgici di Charleroi e del Centro, rispondono ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 ed alle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 328/88. Il programma comunitario istituito con detto regolamento è pertanto applicabile a queste zone.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1.